Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 5

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 8 gennaio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1954, n. **1213.**

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, concernente aumento a favore dell'Erario dell'addizionale sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, concernente aumento a favore dell'Erario dell'addizionale sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 31 dicembre 1954, n. **1214.**

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania, con la seguente modificazione:

« Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« All'Amministrazione provinciale di Salerno ed ai comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Tramonti, Maiori e Minori possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1956, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio. A favore dei predetti Enti può essere autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 31 dicembre 1954, n. **1215.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, concernente la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, contenente norme per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno, con la seguente modificazione:

All'art. 1, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « E' inoltre in facoltà del giudice competente di concedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge

generali, più proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto dell'alluvione, la penuria della disponibilità degli alloggi si è aggravata e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosità e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura dell'autorità comunale in altri alloggi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO

Visto, il *Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1216.

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nell'anno 1955 possono essere richiamati alle armi per istruzione tremila sottufficiali in congedo illimitato delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva:

per i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;

per i sergenti maggiori e sergenti, classe 1914 e successive.

Possono, inoltre, essere richiamati trecentocinquanta sottufficiali delle armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna arma o servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

TAVIANI

Visto, il *Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 1. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1217.

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, che delega il Governo della Repubblica ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque Senatori e di cinque Deputati, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e la loro migliore formulazione nonchè per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo;

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1073, che fissa al 31 dicembre 1954 il termine per la emanazione del predetto testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito la Commissione parlamentare appositamente costituita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, che, firmato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, il *Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 3. — CARLOMAGNO

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

Art. 1.

(Art. 1 ed art. 2, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Attivazione delle fabbriche e delle raffinerie di oli di semi.

Chiunque intende attivare una fabbrica od una raffineria di oli di semi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata della planimetria dei locali della fabbrica o della raffineria, nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) il nominativo del fabbricante o del raffinatore, o di chi lo rappresenta;

b) la località dove si trova la fabbrica o la raffineria;

c) il processo di lavorazione;

d) il numero, il tipo e la potenzialità delle presse e degli apparecchi di produzione, depurazione e raffinazione degli oli, compresi gli apparecchi di produzione della forza motrice;

e) la potenzialità giornaliera di lavorazione;

f) la qualità e la quantità dei semi che si intendono tenere in fabbrica.

Entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla verifica degli impianti e dei macchinari, provvede al loro suggellamento e può ordinare, a spese del fabbricante o raffinatore, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Qualsiasi modificazione agli impianti deve essere previamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed il fabbricante o il raffinatore deve presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare, per aggiornare lo schema generale degli impianti stessi.

Art. 2.

(Art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 2, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Licenza di esercizio - Misura dei diritti di licenza.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in base alle risultanze della verificazione di cui al precedente art. 1, determina l'ammontare del diritto di licenza e lo notifica alla ditta interessata, quindi rilascia la licenza di esercizio.

I diritti di licenza sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) L. 25.000 per le fabbriche con annesse raffinerie;

b) L. 20.000 per le raffinerie;

c) L. 17.000 per le fabbriche attrezzate con una o più presse continue o con presse continue e idrauliche e per le fabbriche che procedano alla estrazione con solvente ovvero con solvente ed a pressione, nonchè per le fabbriche che, pur lavorando semi oleosi con impianti provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 200 quintali di semi;

d) L. 2000 per le fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *c*).

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per i quali è rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere versato alla competente Sezione provinciale di tesoreria nella seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno e, per gli stabilimenti di nuovo impianto oppure che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

(Art. 7, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Cauzioni per le fabbriche e le raffinerie.

Le ditte esercenti fabbriche di oli di semi debbono prestare una cauzione pari all'ammontare dell'imposta di fabbricazione gravante sulla massima quantità di olio producibile nelle 24 ore, calcolata in base alle rese previste nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente testo unico per i semi a più alto contenuto di olio che le ditte lavorano o si ripromettono di lavorare nelle loro fabbriche.

Le ditte esercenti raffinerie di oli di semi debbono prestare una cauzione pari all'ammontare della imposta di fabbricazione gravante sulla massima quantità di olio di semi raffinabile nelle 24 ore.

Le ditte esercenti fabbriche ed annesse raffinerie di oli di semi, sia che raffinino oli prodotti nella annessa fabbrica sia che raffinino oli provenienti da altre fabbriche o dall'estero, debbono prestare una sola cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta di fabbricazione corrispondente alla massima quantità di olio raffinabile nelle 24 ore.

Le cauzioni debbono essere prestate nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati dall'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art. 4.

(Art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Vigilanza finanziaria.

Sono soggetti a vigilanza della Finanza:

a) le fabbriche e le raffinerie di oli di semi ed i locali annessi;

b) gli stabilimenti dove si impiegano oli di semi in usi agevolati;

c) i depositi di oli di semi;

d) gli esercizi per la vendita al minuto degli oli di semi.

Sono soggette a vigilanza continuativa della Finanza:

a) le raffinerie di oli di semi;

b) le fabbriche di oli di semi con annessa raffineria;

c) le fabbriche di oli di semi provviste di soli impianti di disoleazione con solvente oppure di impianti di disoleazione con solvente ed a pressione;

d) le fabbriche di oli di semi che, pur non avendo attrezzatura per l'estrazione con solvente, abbiano impianti di disoleazione con presse continue;

e) le fabbriche di oli di semi che lavorino, con qualsiasi processo, semi esteri ed aventi una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 25 quintali di semi oleosi;

f) le fabbriche che, pur lavorando esclusivamente semi nazionali con impianti di disoleazione provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità di lavorazione giornaliera superiore a 200 quintali di semi oleosi.

Sono soggette a vigilanza saltuaria della Finanza le fabbriche non contemplate nel precedente comma.

Art. 5.

(Art. 5, secondo, terzo, quarto e sesto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Facoltà dell'Amministrazione finanziaria e degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare suggelli agli apparecchi, alle tubazioni ed ai meccanismi delle fabbriche e delle raffinerie di oli di semi, nonchè di ordinare, a spese del fabbricante e del raffinatore, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una più efficace vigilanza.

Gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, i funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento e gli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, hanno facoltà di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nelle fabbriche, nelle raffinerie, negli stabilimenti, nei depositi e negli esercizi di minuta vendita di cui al primo comma del precedente art. 4, per eseguirvi riscontri, inventari e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà, redigendo verbale in doppio originale, da firmarsi dall'esercente, al quale è consegnato un esemplare, di prelevare campioni di semi oleosi e di oli di semi.

Gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

Art. 6.

(Art. 3, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Obblighi dei fabbricanti e dei raffinatori.

I fabbricanti ed i raffinatori degli oli di semi hanno l'obbligo di:

a) prestare gratuitamente la loro opera per lo svolgimento delle operazioni di riscontro, e fornire i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che saranno stabiliti;

b) tenere le scritture prescritte dall'Amministrazione finanziaria, nonchè mettere a disposizione, per eventuali verifiche, le registrazioni tenute per l'esercizio della industria;

c) fornire gratuitamente, per uso del personale addetto alla vigilanza della fabbrica e della raffineria, i locali necessari per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla attrezzatura, all'arredamento, alla pulizia, all'illuminazione ed al riscaldamento dei locali stessi, nonchè al rifornimento dell'acqua potabile.

Art. 7.

(Art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 1 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385).

Misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine.

L'imposta interna di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite nella misura di L. 6000 per quintale di prodotto.

Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero, la sovraimposta di confine è stabilita nella misura di lire 6500 per quintale di prodotto.

Le oleine di oli di semi importate dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggette al pagamento della sovraimposta di confine di L. 6000 per quintale.

Le paste di raffinazione di oli di semi importate dall'estero sono soggette al pagamento della sovraimposta di confine di L. 6000 per quintale, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto, eccedente il 10 %.

I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento della imposta sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per la ulteriore disoleazione con solvente, in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.

I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti alla sovraimposta di confine sulla quantità fissa di olio prevista dalle note alle voci della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 8.

(Articoli 3, 4, primo e secondo comma, e 6 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 8, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Liquidazione e riscossione della imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine.

La liquidazione della imposta di fabbricazione è effettuata in base alla qualità e quantità dei semi oleosi ed alla resa percentuale in olio greggio dei semi stabilita, a seconda del sistema di disoleazione — estrazione con solvente o per pressione — nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente testo unico.

Le rese percentuali in olio greggio dei semi oleosi indicate nelle dette tabelle possono essere modificate, con decreto del Ministro per le finanze, in relazione alle eventuali variazioni del contenuto in olio dei semi oleosi nei singoli raccolti.

La liquidazione della sovraimposta di confine sugli oli ricavabili dai semi oleosi importati dall'estero è effettuata dalle Dogane attraverso le quali avviene la importazione. Detta liquidazione è fatta in base alle rese percentuali di olio greggio previste nella tabella *A* per la disoleazione con solvente, a meno che l'impor-

tatore non esibisca alla Dogana un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che la fabbrica, alla quale i semi sono destinati, è provvista di soli impianti di estrazione a pressione, nel quale caso la liquidazione sarà effettuata in base alle rese percentuali di olio greggio stabilite nella tabella *A* per la disoleazione a pressione.

Per la determinazione della percentuale di olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle annesse tabelle, le Dogane o gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, devono prelevare i campioni dei semi, da inviarsi, per l'analisi, al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette.

Detta percentuale di olio è determinata per estrazione con solvente, riportando la quantità di olio ottenuta analiticamente alla umidità mercantile dei semi, stabilita nell'8 per cento e detraendo il numero fisso 2, se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti di soli impianti di estrazione con solvente o di impianti di estrazione con solvente ed a pressione, oppure detraendo il numero fisso 4 se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti soltanto di impianti a pressione.

La liquidazione della sovraimposta di confine sull'olio di semi di lino e di ricino ricavabile dai rispettivi semi importati dall'estero per essere lavorati soltanto a pressione nelle fabbriche provviste di impianti di estrazione con solvente ed a pressione, potrà farsi in base alle rese in olio greggio previste nella tabella *A* per la disoleazione a pressione, anche nel caso di disoleazione contemporanea di semi oleosi di altra specie col sistema a solvente, purchè i relativi impianti siano installati in reparti separati ed i semi di lino e di ricino siano custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza, diverso dal magazzino di deposito dei semi esteri di altra specie destinati al reparto di estrazione con solvente.

Per poter sottoporre i semi di lino e di ricino al trattamento di cui al precedente comma, l'importatore deve presentare alla Dogana attraverso la quale avviene la importazione, un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che nella fabbrica alla quale i semi sono destinati ricorrono le condizioni stabilite col comma stesso.

La sovraimposta di confine è riscossa dalla Dogana attraverso la quale avviene l'importazione.

Il pagamento della imposta di fabbricazione sugli oli ricavabili dai semi di produzione nazionale deve essere effettuato mediante versamento alla competente Sezione provinciale di tesoreria ed il fabbricante deve esibire la quietanza di tesoreria all'atto della immissione dei semi in lavorazione, se trattasi di fabbrica soggetta a vigilanza continuativa della Finanza, oppure al momento della presentazione della dichiarazione di lavoro, se trattasi di fabbrica soggetta a vigilanza saltuaria.

Art. 9.

(Art. 5, primo periodo del primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Trasporto dei semi oleosi esteri dalla Dogana alla fabbrica di disoleazione.

I semi oleosi importati dall'estero, per i quali è stata pagata la sovraimposta di confine sull'olio da essi ricavabile, debbono essere avviati, con bolletta di accompagnamento, dalla Dogana alla fabbrica di disoleazione.

La bolletta di accompagnamento, da emettere per ciascuna qualità di semi, deve contenere:

a) il nominativo dell'importatore o di chi lo rappresenta;

b) l'indicazione dello stabilimento destinatario;

c) la quantità, la qualità e la provenienza dei semi;

d) il processo tecnico — con solvente o a pressione — che dovrà essere eseguito nella disoleazione;

e) la percentuale della resa in olio greggio presa a base per la liquidazione della sovraimposta di confine, nonchè l'importo complessivo pagato per detta sovraimposta.

Art. 10.

(Art. 6, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Accertamento dei semi oleosi esteri al loro arrivo in fabbrica.

Il funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica destinataria dei semi oleosi esteri procede all'accertamento dei dati indicati nella bolletta di accompagnamento e restituisce, con le attestazioni della eseguita verificazione, il riscontrino alla Dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. *A*/19.

Nel caso che siano riscontrate differenze che importino pagamento d'imposta in misura superiore a quella indicata nella bolletta di accompagnamento, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione notifica al fabbricante il supplemento d'imposta, che deve essere versato alla Sezione provinciale di tesoreria entro quindici giorni dalla data di notificazione.

Art. 11.

(Art. 4, secondo periodo del terzo comma e art. 5, secondo periodo del primo comma, e commi secondo e terzo, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Custodia dei semi oleosi nelle fabbriche.

I semi oleosi esteri ed i semi oleosi nazionali introdotti nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa devono essere custoditi in distinti e separati magazzini vincolati alla Finanza e presi in carico dal personale finanziario e dal fabbricante su separati registri di carico e scarico, nei quali devono essere indicati:

A) nella parte del carico:

1) la quantità, la qualità e la provenienza dei semi oleosi esteri, nonchè gli estremi delle bollette di importazione;

2) il nominativo e la residenza del fornitore dei semi oleosi nazionali;

3) gli estremi delle fatture, note, quietanze, dei conti e degli altri documenti emessi in relazione allo acquisto od al passaggio dei semi oleosi in conto lavorazione, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e degli articoli 16 e 35 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10;

4) la data, l'ora, la qualità e la quantità di semi oleosi introdotti nei magazzini vincolati o direttamente posti in lavorazione.

B) nella parte dello scarico:

1) la qualità e la quantità dei semi oleosi passati in lavorazione;

2) il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi oleosi da lavorare, calcolato a termini del precedente art. 8;

3) l'importo dell'imposta pagata sul quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi oleosi posta in lavorazione;

4) gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta sugli oli estraibili dai semi oleosi nazionali.

Può prescindersi dalla custodia dei semi oleosi esteri e dei semi oleosi nazionali negli appositi magazzini vincolati alla Finanza ove detti semi siano posti in lavorazione appena giunti in fabbrica.

Se nelle fabbriche sono sottoposti a disoleazione soltanto semi oleosi esteri può prescindersi dalla custodia di detti semi nell'apposito magazzino, ma la disoleazione deve essere effettuata sotto vigilanza continuativa della Finanza e il fabbricante, durante il tempo in cui dura la lavorazione di detti semi, non può introdurre in fabbrica semi oleosi nazionali ove questa sia sprovvista di magazzino per la custodia di semi oleosi nazionali.

L'estrazione dei semi oleosi dai magazzini di fabbrica deve essere effettuata nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante per la lavorazione.

Sulle eccedenze di semi oleosi riscontrate nei magazzini di cui al primo comma del presente articolo rispetto al carico contabile risultante dai registri di carico e scarico è dovuta l'imposta di fabbricazione corrispondente all'olio estraibile dalla quantità di semi in eccedenza, calcolata a termini del precedente art. 8.

Il funzionario addetto alla vigilanza della fabbrica ha facoltà di prelevare campioni dalle partite di semi introdotte e di spedirli al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane per accertare che la qualità dei semi corrisponde a quella indicata nella bolletta di accompagnamento.

Art. 12.

(Art. 8, escluso ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 4, escluso penultimo comma e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Dichiarazione di lavoro.

L'esercente fabbrica di oli di semi deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare.

Nella dichiarazione di lavoro, per le fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, deve essere indicato:

a) il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;

b) la località in cui si trova la fabbrica;

c) il tempo continuativo oppure distinto nei vari periodi in cui si effettuerà la lavorazione;

d) la qualità e la quantità dei semi oleosi da porre in lavorazione;

e) gli apparecchi ed i macchinari da adoperare, descritti nello schema degli impianti, presentato a norma del precedente art. 1;

f) il processo di lavorazione;

g) il quantitativo di olio da ottenere da ciascuna qualità di semi.

Nella dichiarazione di lavoro, per le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria della Finanza, deve essere indicato:

a) il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;

b) la località in cui si trova la fabbrica;

c) la qualità e la quantità dei semi oleosi da porre in lavorazione;

d) il numero delle presse idrauliche che si intende impiegare per la lavorazione;

e) il numero delle presse preparatorie;

f) il diametro interno della campana e la relativa altezza per ciascuna pressa;

g) il numero dei giorni lavorativi con l'indicazione della data di ciascun giorno;

h) la qualità, la quantità dei semi oleosi introdotti in fabbrica nonchè la data e l'ora della loro introduzione;

i) gli estremi delle fatture, note, conti, quietanze o altri documenti emessi in relazione all'acquisto od al passaggio dei semi oleosi in conto lavorazione, ai sensi degli articoli 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e 16 e 35 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, ovvero, quando trattasi di semi oleosi esteri, gli estremi delle relative bollette di importazione;

l) il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi oleosi da porre in lavorazione, calcolato nel modo indicato dal precedente art. 8;

m) l'importo della imposta pagata sul quantitativo di olio di cui alla precedente lettera *l*);

n) gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta.

La lavorazione dei semi oleosi che importa una durata superiore ad una intera giornata deve essere effettuata, nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria, con orario continuativo nelle 24 ore e proseguire ininterrottamente fino ad esaurimento della partita di semi da lavorare.

La lavorazione dei semi oleosi che importa una durata non superiore alle 24 ore, deve essere effettuata, nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria, con orario continuativo per tutto il tempo necessario alla lavorazione dichiarata.

In ciascun mese non possono essere presentate più di tre dichiarazioni di lavoro per la stessa qualità di seme, ove trattisi di fabbriche soggette a vigilanza saltuaria.

Verificata l'esattezza della dichiarazione di lavoro, il funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica procede al dissuggellamento degli apparecchi ed autorizza la lavorazione dei semi.

Durante la lavorazione detto funzionario controlla, mediante frequenti riscontri, la capacità di lavorazione giornaliera, al fine di accertare che gli elementi della dichiarazione di lavoro risultino rispondenti a quelli in essa indicati.

Terminata la lavorazione, il funzionario stesso provvede al suggellamento degli apparecchi, in modo da impedirne il funzionamento.

Art. 13.

(Art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 4, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Variazioni alla dichiarazione di lavoro.

Ove il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 12, deve darne comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno tre giorni prima di attuarle.

Il fabbricante non può produrre olio in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una suppletiva dichiarazione di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

Art. 14.

(Art. 4, primo periodo del terzo comma del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 8, primo comma ed art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Disoleazione dei semi oleosi.

La disoleazione dei semi oleosi esteri e dei semi oleosi nazionali in una stessa fabbrica deve essere effettuata in tempi distinti e separati.

La disoleazione contemporanea dei semi oleosi esteri e dei semi oleosi nazionali è consentita soltanto se la fabbrica è provvista di impianti di disoleazione installati in reparti separati.

Le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria della Finanza, che normalmente lavorano semi oleosi nazionali, possono essere ammesse a lavorare anche semi oleosi esteri, ma in tale caso, le ditte debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita istanza, dichiarando di essere disposte ad accettare la vigilanza continuativa per il periodo in cui verrà effettuata la lavorazione dei semi esteri. In detto periodo è vietato di detenere od introdurre in fabbrica semi oleosi nazionali, a meno che la ditta non si assoggetti a custodire i semi nazionali in separati magazzini vincolati alla Finanza.

Comunque la lavorazione dei semi oleosi esteri dovrà sempre essere effettuata in tempi distinti dalla lavorazione dei semi oleosi nazionali.

Art. 15.

(Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Registrazioni per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa.

Per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, tanto l'agente addetto alla vigilanza quanto il fabbricante o chi lo rappresenta devono tenere giornalmente al corrente i registri di carico e scarico nei quali devono essere indicati, senza cancellature od abrasioni:

A) dalla parte del carico:

1) la qualità, la quantità e la provenienza dei semi passati giornalmente in lavorazione;

2) il quantitativo di olio effettivamente ricavato da ciascuna partita di semi distintamente per qualità;

3) il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi passata in lavorazione, calcolato nel modo indicato all'art. 8 del presente testo unico;

4) l'importo dell'imposta pagata sul quantitativo di olio di cui al precedente n. 3.

B) dalla parte dello scarico:

1) il quantitativo di olio greggio estratto di volta in volta dalla fabbrica;

2) il nominativo della ditta destinataria;

3) gli estremi della bolletta di legittimazione.

Art. 16.

(Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Registrazioni per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria.

Per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria della Finanza, il fabbricante o chi lo rappresenta deve tenere giornalmente al corrente un registro di carico e scarico, previamente numerato e vidimato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale devono essere indicati, senza cancellature od abrasioni, dalla parte del carico e dalla parte dello scarico, tutti gli elementi di cui al precedente art. 15.

Art. 17.

(Articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Movimento degli oli greggi e degli oli raffinati nelle raffinerie - Eccedenze.

Il movimento degli oli greggi, nelle raffinerie, deve essere tenuto in evidenza, sia dal raffinatore sia dall'agente addetto alla vigilanza, su separati registri di carico e scarico, nei quali devono essere indicati:

Nella parte del carico:

1) il nominativo della ditta esercente la raffineria o di chi la rappresenta;

2) le quantità di olio greggio di semi introdotte nella raffineria;

3) gli estremi delle relative bollette di legittimazione.

Nella parte dello scarico: le quantità di olio greggio passate, di volta in volta, alla raffinazione.

Il movimento degli oli raffinati, nelle raffinerie, deve essere tenuto in evidenza, sia dal raffinatore sia dall'agente addetto alla vigilanza, su separati registri di carico e scarico, nei quali, dalla parte del carico, devono essere annotate le partite di olio raffinato ottenute e, nella parte dello scarico, le quantità di prodotto estratte dalla raffineria, comprese eventualmente le oleine, i nominativi delle ditte destinatarie dell'olio e gli estremi delle bollette di legittimazione.

Sulle eccedenze di olio sia greggio che raffinato, riscontrate rispetto ai carichi contabili risultanti dai registri di carico e scarico, è dovuta l'imposta di fabbricazione.

Il funzionario preposto alla vigilanza della raffineria deve prelevare saltuariamente campioni di olio raffinato prodotto ed inviarli, per l'analisi, al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, al fine di accertare che l'olio presenti le caratteristiche di cui al seguente art. 18.

Art. 18.

(Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Requisiti degli oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili.

Gli oli di semi prodotti nel territorio dello Stato e quelli importati dall'estero, destinati ad usi commestibili, debbono:

a) essere raffinati;

b) avere un'acidità totale libera calcolata in acido oleico, non superiore al 0,5 %;

c) non presentare difetti all'esame organolettico, quali cattivo odore e sapore, ed altri comprovabili attraverso le caratteristiche indicate nei metodi ufficiali di analisi, e attraverso le ricerche normalmente usate nei laboratori chimici;

d) essere addizionati col 5 % di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.

Art. 19.

(Art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 14, 15, 16, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Regime dei semi oleosi destinati ad usi diversi dalla disoleazione - Vincoli per il trasporto ed il deposito.

I semi oleosi nonchè i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7 % o più di olio, importati dall'estero o di produzione nazionale destinati ad usi diversi dalla disoleazione non sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine od alla imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

L'importatore deve presentare alla Dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, apposita domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente autorità indicante l'uso a cui i sopracennati prodotti sono destinati.

Se l'importatore dichiara di destinare i prodotti di cui sopra all'alimentazione del bestiame, egli deve corredare la domanda di un certificato della competente Camera di commercio attestante che l'interessato è abituale importatore di mangimi per bestiame.

Se l'importatore è un'istituto zootecnico, oppure è allevatore di bestiame, singolo o associato, il su detto certificato deve essere rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, oppure dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se trattasi di organismo a carattere nazionale.

Il trasporto dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di semi oleosi contenenti il 7 % o più di olio, importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, dalla Dogana alle rispettive destinazioni, è soggetto al vincolo della boll 'ta di accompagnamento.

L'importatore dei prodotti di cui al precedente comma è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico nel quale deve essere indicato:

a) nella parte del carico: la quantità e la qualità dei semi, dei panelli e delle farine di semi importati, con l'indicazione della relativa bolletta d'importazione;

b) nella parte dello scarico: la quantità e la qualità di ciascuno di detti prodotti, di volta in volta spediti, con l'indicazione del destinatario e dell'uso nel quale il prodotto trova impiego, nonchè gli estremi della fattura di vendita e di quelli della lettera raccomandata, da inviarsi, per ogni singola spedizione, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione risiede il destinatario. In tale comunicazione devono essere indicati: la quantità e l'uso al quale i semi oleosi, i panelli e le farine di semi sono destinati.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, dispone, anche con l'ausilio della Guardia di finanza, l'accertamento degli elementi sopraindicati e, nell'eventualità che il destinatario ceda ad un terzo i semi oleosi, i panelli e le farine di semi, ne dà comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, segnalando il nominativo e la sede del nuovo acquirente, nonchè gli estremi della nota di consegna e della fattura di vendita per le singole cessioni della merce.

Art. 20.

(Art. 12, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n 1323).

Requisiti degli oli di noce, di girasole e di ravizzone destinati al consumo familiare dei produttori dei relativi semi.

Gli oli di noce, di girasole, di ravizzone estratti da semi di produzione locale e destinati esclusivamente al diretto consumo familiare dei produttori degli stessi semi e degli spremitori dei relativi oli, sono esentati dall'obbligo del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 18 del presente testo unico, fermo restando il pagamento della imposta di fabbricazione.

Ciascun produttore e ciascun spremitore dei semi oleosi di cui sopra non può ritirare complessivamente, per ciascun anno, più di kg. 80 di detti oli di semi, aumentabili di kg. 10 per ogni membro di famiglia convivente, e non può farne commercio.

Art. 21.

(Art. 12, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Requisiti degli oli di semi destinati ad usi farmaceutici.

Gli oli di semi elencati nella Farmacopea ufficiale, destinati ad usi medicinali, purchè non vengano introdotti in depositi o esercizi di vendita di oli alimentari o di generi commestibili, sono esenti dall'obbligo del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 18 del presente testo unico, fermo restando il pagamento dell'imposta di fabbricazione.

Art. 22.

(Art. 14, primo, secondo e quarto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 17, 18, 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Agevolazioni per gli oli di semi impiegati in talune lavorazioni.

Per gli oli di semi impiegati sotto vigilanza continuativa della Finanza nella fabbricazione delle resine gliceroftaliche (alchidiche) è concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione.

Per gli oli di semi impiegati sotto vigilanza continuativa della Finanza nella fabbricazione del linoleum, delle tele cerate e della gomma elastica artificiale (factis) è concesso il rimborso del 30 % della imposta di fabbricazione.

Le ditte che intendono impiegare oli di semi nella fabbricazione dei prodotti di cui ai commi precedenti devono richiedere l'autorizzazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Nella domanda deve essere indicato:

1) il nominativo e la residenza della ditta o di chi la rappresenta;

2) la quantità degli oli di semi da impiegare nella fabbricazione di ciascun prodotto ammesso all'agevolezza;

3) il quantitativo di ciascun prodotto che si intende fabbricare.

Le ditte ammesse a fruire dell'agevolezza prevista dal presente articolo debbono tenere aggiornato apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in cui saranno annotati:

Nella parte del carico:

a) la quantità degli oli di semi pervenuti allo stabilimento;

b) il nominativo della ditta mittente;

c) gli estremi della bolletta di legittimazione.

Nella parte dello scarico:

a) la quantità di olio di semi effettivamente impiegata;

b) il quantitativo e la denominazione di ciascun prodotto fabbricato che fruisce dell'agevolezza.

Il funzionario preposto alla vigilanza della lavorazione dei prodotti indicati nel presente articolo, dopo di avere accertata la quantità di olio di semi prelevata dal magazzino o dal serbatoio, assisterà alla sua immissione in caldaia, nonchè all'aggiunta della glicerina.

La massa, come sopra ottenuta, dovrà essere riscaldata a temperatura da 220 a 240 gradi e cioè fino alla formazione del mono o del digliceride.

Dopo il raffreddamento della massa fino alla temperatura di 160-180 gradi centigradi, il funzionario incaricato deve assistere alla immissione nella caldaia di anidride ftalica in quantità non inferiore al 5 % in peso, rispetto all'olio posto in lavorazione, fornita dalla ditta interessata ed analizzata e riconosciuta idonea, prima dell'impiego, dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Detta massa sarà successivamente riscaldata fino a portarla alla temperatura di 220-240 gradi centigradi, dopo di che il prodotto potrà essere lasciato a disposizione del fabbricante.

Lo stesso funzionario redigerà, di volta in volta, apposito verbale attestante la quantità di olio di semi estratta dal magazzino o dal serbatoio ed impiegata nella fabbricazione dei prodotti ammessi alla agevolezza, nonchè il quantitativo di ciascuno di tali prodotti.

Le spese per la vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 23.

(Art. 14, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 Art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Rimborso dell'imposta sugli oli di semi impiegati nelle lavorazioni agevolate - Prescrizione del diritto.

La liquidazione dei rimborsi dell'imposta a favore delle ditte ammesse a fruire dei rimborsi di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 22, è eseguita alla fine di ciascun quadrimestre, da parte dell'Intendenza di finanza, alla quale gli interessati devono presentare domanda corredata dal verbale redatto dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante la quantità di olio di semi impiegata, nel quadrimestre precedente alla domanda, nella fabbricazione dei prodotti per i quali è previsto il rimborso dell'imposta sull'olio impiegato, nonchè il quantitativo di ciascuno di detti prodotti.

Il diritto ai rimborsi si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale d'impiego dell'olio nella fabbricazione dei prodotti agevolati, redatto dal funzionario preposto alla vigilanza della lavorazione dei prodotti agevolati.

Art. 24.

(Art. 10 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Lavorazione dei semi e dei frutti oleosi per ricavare oli fluidi o concreti.

La lavorazione dei semi e dei frutti oleosi effettuata nelle fabbriche di oli di semi, per ricavare oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione nonchè la raffinazione, presso le stesse fabbriche di oli di semi, di oli fluidi o concreti e di grassi, devono essere denunziate, da parte delle ditte interessate, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione o la raffinazione.

La lavorazione e la raffinazione di detti oli fluidi o concreti e di altri grassi presso gli stabilimenti di oli di semi deve essere effettuata in tempi diversi da quelli in cui avviene la lavorazione degli oli di semi soggetti ad imposta, oppure con impianti sistemati in reparti distinti e separati.

Art. 25.

(Art. 11, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Divieto di detenere e vendere oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti oppure con altri grassi di origine animale o vegetale.

E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione oppure con altri grassi di origine animale o vegetale tal quali o che abbiano subito trattamenti fisici o chimici.

Art. 26.

(Art. 11, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Divieto di detenere e vendere per usi commestibili oli di semi raffinati non aventi i prescritti requisiti.

E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio per usi commestibili oli di semi raffinati che non abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 18 del presente testo unico.

Art. 27.

(Articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Industria della preparazione dell'olio di lino cotto.

Chiunque intende esercire l'industria della preparazione di olio di lino cotto o l'industria confezionatrice di detto olio nei recipienti prescritti dal seguente art. 28, deve farne denuncia al competente Ufficio tec-

nico delle imposte di fabbricazione, in doppio esemplare, almeno cinque giorni prima di iniziare le attività sopraindicate.

Ricevuta la denuncia, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ove lo stabilimento della ditta richiedente non sia già sottoposto a vigilanza finanziaria, dispone che la cottura dell'olio di lino crudo sia effettuata sotto vigilanza continuativa degli agenti addetti alla sorveglianza per accertare che l'olio sia cotto, previa aggiunta degli essiccativi, per riscaldamento di almeno due ore ad una temperatura non inferiore a 150° C.

Il movimento dell'olio di lino cotto deve essere annotato in apposito registro nel quale, nella parte del carico, devono essere registrate le quantità di olio di lino cotto prodotte o importate dall'estero e, nella parte dello scarico, le quantità dello stesso prodotto spedite, di volta in volta, con la indicazione dei nominativi dei singoli destinatari, nonchè degli estremi delle eventuali bollette di legittimazione e delle relative fatture di vendita.

Art. 28.

(Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Condizionamento dell'olio di lino cotto.

L'olio di lino cotto, prodotto nell'interno dello Stato od importato dall'estero, deve essere immesso in commercio condizionato in recipienti di contenuto fino a due quintali, muniti di chiusura stabile, recanti all'esterno, in modo chiaro e visibile, le generalità della ditta produttrice, importatrice o confezionatrice, l'ubicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento, l'indicazione « olio di lino cotto » ed il peso netto dell'olio contenuto, salvo quanto disposto dal seguente art. 29.

Art. 29.

(Articoli 28, 29, primo comma, 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Vincoli sulla circolazione e sul deposito dell'olio di lino cotto.

L'olio di lino cotto, condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28, è esente da ogni vincolo sulla circolazione e sul deposito, salvo quanto disposto al comma seguente.

La circolazione dell'olio di lino cotto, comunque condizionato in recipienti di contenuto superiore ai due quintali, è soggetto a bolletta di legittimazione.

Nei depositi commerciali, negli esercizi di minuta vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'olio di lino cotto che non si trova condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28 è considerato di contrabbando.

Negli esercizi di minuta vendita non può tenersi aperto, per la vendita, più di un recipiente di contenuto fino a due quintali.

Art. 30.

(Art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236 - Art. 15, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Vincoli sulla circolazione degli oli di semi, diversi da quello di lino cotto, delle oleine e delle paste di raffinazione.

La circolazione degli oli di semi, diversi da quello di lino cotto, in quantità superiore ai kg. 25 è soggetta a bolletta di legittimazione che deve, tra l'altro, portare l'indicazione dell'uso alimentare o industriale a cui il prodotto è destinato.

La circolazione delle oleine e delle paste di raffinazione in quantità, per ciascun prodotto, superiore al quintale, è soggetta a bolletta di legittimazione.

Gli oli di semi diversi da quello di lino cotto, in quantità inferiore a kg. 25, se destinati a ditte esercenti depositi di cui al seguente art. 31, devono essere accompagnati con bolletta di legittimazione.

Le bollette di legittimazione sono rilasciate, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana; dalle brigate della Guardia di finanza; dagli addetti alla vigilanza delle fabbriche e degli opifici; dagli uffici postali.

Art. 31.

(Art. 15, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Depositi di oli di semi fuori fabbrica o raffineria.

Il deposito, fuori fabbrica o raffineria, di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, in quantità superiore al quintale, di oleine in quantità superiore a cinque quintali e di paste di raffinazione in quantità superiore a cinque quintali, deve essere denunziato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico.

Art. 32.

(Art. 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti esportati - Prescrizione del diritto.

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi esportati all'estero.

E' altresì concessa la restituzione della imposta di fabbricazione sui prodotti contenenti oli di semi esportati all'estero, che sarà calcolata:

a) per i prodotti per i quali la tariffa generale dei dazi doganali prevede, in caso di importazione, la determinazione del contenuto di olio in quantità fissa, in base a detta quantità fissa;

b) per gli altri prodotti in base alla quantità di olio accertata mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Non è ammessa altra prova della avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di esportazione mod. *A*/55, debitamente munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Il diritto alla restituzione dell'imposta si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi effettuata dal competente Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 33.

(Art. 16, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Riscossione coattiva - Opposizione.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente testo unico e non

pagate, sono riscosse dal contabile doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento previsto dal testo unico citato nel precedente comma, non è valido se non è preceduto dal versamento della somma richiesta.

Art. 34.

(Art. 16, terzo e settimo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Termini di prescrizione per il recupero dei tributi.

L'azione per il recupero dei tributi si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudice penale.

Art. 35.

(Art. 16, quinto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Responsabilità degli agenti dell'Amministrazione.

Riuscita infruttuosa, in tutto od in parte, l'escussione del contribuente, l'Amministrazione, nel termine di cinque anni di cui al precedente art. 34 e nell'anno successivo ha facoltà di agire per il risarcimento del danno contro l'impiegato che, per fatto ad esso addebitabile, abbia cagionato la mancata e incompleta riscossione.

Art. 36.

(Art. 16, ultimi tre commi, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Rimborsi per erronea liquidazione dei tributi.

La domanda per il rimborso delle somme pagate in più del dovuto per errore nella liquidazione dei tributi e dei diritti deve essere presentata, sotto pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e deve essere corredata dalla quietanza originale relativa al pagamento medesimo.

Qualora la revisione delle scritture accerti, entro il termine di cinque anni, errori di calcolo o di tassazione, l'Amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, purchè questi esibisca la quietanza originale di pagamento e, a richiesta della Amministrazione, gli altri documenti ritenuti necessari.

Art. 37.

(Art. 26 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Privilegio a favore dell'Amministrazione.

Il credito dello Stato per imposta e per diritti ha privilegio a preferenza di ogni altro creditore sulle materie prime, sul macchinario, sui prodotti e sul materiale mobile esistente nelle fabbriche, nelle raffinerie e nei magazzini annessi o in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale.

Le materie prime, il macchinario, i prodotti, il materiale mobile ed i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta, dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 38.

(Art. 25, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Pagamento dei tributi in dipendenza di accertamento di reato.

Qualora col fatto che ha dato luogo ad accertamento di reato sia stata frodata l'imposta, il colpevole è tenuto ad eseguirne il pagamento anche prima della definizione del procedimento penale.

Art. 39.

(Art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286).

Indennità di mora per ritardato pagamento dei tributi.

Per il ritardato pagamento dei tributi è applicata una indennità di mora del 6 %.

Detta indennità è ridotta al 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 40.

(Art. 17 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Controversie.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti delle disposizioni del presente testo unico sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 41.

(Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Accertamento delle violazioni.

Le violazioni alle disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento sono accertate mediante processo verbale.

L'accertamento delle violazioni oltre che agli ufficiali ed agli agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla detta legge, anche:

a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

I processi verbali di accertamento di reato sono dai funzionari, dagli ufficiali e dagli agenti scopritori trasmessi all'Intendenza di finanza competente, per l'ulteriore corso.

La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni, costituenti reato, in materia d'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

Art. 42.

(Art. 18, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 18, secondo e terzo comma del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Pene per la fabbricazione clandestina.

Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente oli di semi è punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione gravante sul prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie prime rinvenute in fabbrica o in raffineria e nei locali annessi od attigui, nonchè con la reclusione fino a due anni.

La multa non può essere inflitta in misura inferiore a lire un milione.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi od attigui, degli apparecchi di produzione o di raffinazione e di materie prime, di oli greggi o raffinati, prima che la fabbrica o la raffineria siano state denunciate all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

I macchinari, le materie prime ed i prodotti cadono in confisca.

Art. 43.

(Art. 19, secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 18, quarto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Pene per la sottrazione di oli di semi all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, oli di semi all'accertamento dell'imposta di fabbricazione, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che sarebbe stata frodata.

La multa non può essere inflitta in misura inferiore a lire duecentomila.

I prodotti sottratti al pagamento della imposta ed i mezzi adoperati per compiere la frode cadono in confisca.

Il condannato incorre nel ritiro della licenza.

Art. 44.

(Art. 18, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323)

Pene per la lavorazione di semi oleosi eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro.

Chiunque esegue lavorazioni di oli di semi in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro, è punito con multa da lire duecentomila a lire un milione nonchè con multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta frodata o che potè essere frodata.

Art. 45.

(Art. 16, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Pene per la omessa denuncia di deposito di oli di semi, di oleine e di paste di raffinazione.

Chiunque è in possesso di un deposito di oli di semi, di oleine o di paste di raffinazione, non denunciato a termini del precedente art. 31, è punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati in deposito.

Art. 46.

(Art. 16, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Pene per le eccedenze, nei depositi, di oli di semi, oleine o paste di raffinazione.

Chiunque tiene in deposito oli di semi, oleine o paste di raffinazione in quantità superiore a quelle risultanti dai registri di carico e scarico, è punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta gravante sulle eccedenze di detti prodotti.

Art. 47.

(Art. 16, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Pene per la circolazione di oli di semi, di oleine e di paste di raffinazione senza bolletta di legittimazione.

Chiunque pone in circolazione oli di semi, oleine o paste di raffinazione senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta irregolare, è punito con multa dal doppio al decuplo della imposta gravante su detti prodotti.

Art. 48.

(Art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Pene per la detenzione di olio di lino cotto non condizionato nei prescritti recipienti.

L'esercente deposito commerciale od esercizio di minuta vendita che è trovato in possesso di olio di lino cotto non condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28, è punito con le pene previste per il contrabbando dalla legge doganale.

Art. 49.

(Art. 17 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Pene per cambiamento di destinazione di semi oleosi importati in esenzione d'imposta.

Chiunque destina, in tutto od in parte, i semi oleosi importati dall'estero senza pagamento della sovraimposta di confine sull'olio da essi ricavabile, ad impiego od uso diversi da quelli dichiarati all'atto dell'importazione, è punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta gravante sull'olio ricavabile dai semi a cui è stata data diversa destinazione.

Art. 50.

(Art. 19, ultimo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Pene per la manomissione od alterazione di congegni, bolli e sigilli posti dalla Amministrazione.

Chiunque manomette od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.

Qualora si verifichi il caso della violazione colposa, sono applicabili le pene previste dall'art. 350 del Codice penale.

Art. 51.

(Art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Pene per la detenzione di oli di semi raffinati destinati ad uso commestibile, non aventi i requisiti prescritti.

Chiunque è trovato in possesso di oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili, non aventi i requisiti

prescritti dall'art. 18 del presente testo unico, salvo i casi previsti dagli articoli 20 e 21, è punito con ammenda da lire cinquantamila a lire un milione.

Art. 52.

(Art. 19, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Pene per la vendita e detenzione di oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti o con altri grassi animali o vegetali.

Chiunque detiene, vende, pone in vendita o comunque mette in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione oppure con altri grassi di origine animale o vegetale tal quali o che hanno subito trattamenti fisici o chimici, è punito con ammenda da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila ed è tenuto al pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi calcolata sull'intero quantitativo dell'abusiva miscela.

Art. 53.

(Art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Pene per il trasporto di semi oleosi, senza bolletta di accompagnamento o con bolletta irregolare.

Chiunque trasporta semi oleosi importati dall'estero dalla Dogana alle rispettive destinazioni senza bolletta di accompagnamento o con bolletta di accompagnamento irregolare, è punito con ammenda da lire centomila a lire un milione.

Art. 54.

(Art. 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Pene per le differenze in qualità e quantità dei prodotti destinati ad usi diversi dalla disoleazione, accertate nei depositi degli importatori in confronto del registro di carico e scarico.

L'importatore nel cui deposito sono accertate differenze, in qualità e quantità dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di semi oleosi importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico, è punito con ammenda da lire centomila a lire un milione.

Art. 55.

(Art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Pene per le eccedenze di oli di semi raffinati riscontrate nelle raffinerie rispetto al carico contabile.

Il raffinatore di oli di semi nella cui raffineria vengono accertate eccedenze di oli di semi rispetto al carico contabile risultante dai registri di carico e scarico, è punito con ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 56.

(Art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Pene per le infrazioni alle disposizioni concernenti la lavorazione dei semi e dei frutti oleosi per ricavare oli fluidi o concreti.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 24 del presente testo unico è punito con ammenda da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 57.

(Art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Pene per la omessa o irregolare tenuta dei registri.

Chiunque non tenga o tenga irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione finanziaria, è punito con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 58.

(Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Pene per mancata presentazione della istanza per lavorazioni di semi oleosi esteri.

L'esercente fabbrica di oli di semi, soggetta a vigilanza saltuaria, che non presenta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nei prescritti termini, la istanza di cui al terzo comma del precedente art. 14, è punito con ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 59.

(Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Pene per omessa presentazione della dichiarazione di lavoro.

L'esercente fabbrica di oli di semi che non presenta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nei prescritti termini, la dichiarazione di lavoro di cui al primo comma del precedente art. 12, è punito con ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 60.

(Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Pene per omessa denunzia di esercizio dell'industria dell'olio di lino cotto.

Chiunque non presenta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nei prescritti termini, la denuncia di cui al primo comma del precedente art. 27, è punito con ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 61.

(Art. 19, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Pene per ogni altra violazione delle disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo unico e nel regolamento per la sua attuazione, per le quali non sono espressamente stabilite le pene, si applica l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Art. 62.

(Art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

Pena pecuniaria per omessa o ritardata prestazione delle cauzioni.

Il fabbricante ed il raffinatore che omettono di prestare, nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria, le cauzioni prescritte dal precedente art. 3, sono

passibili di una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo dell'importo della cauzione da prestarsi.

Art. 63.

(Art. 29 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Prescrizioni dei reati.

I reati previsti dal presente testo unico si prescrivono in cinque anni se trattasi di delitti ed in tre anni se trattasi di contravvenzioni.

Art. 64.

(Art. 27, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Conversione delle multe e delle ammende.

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono rispettivamente nella reclusione e nell'arresto per non oltre sei mesi o, se si tratta di recidivi, per non oltre un anno.

Art. 65.

(Art. 25, secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Facoltà dell'Amministrazione di negare o revocare la licenza di esercizio.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di negare o di revocare la licenza di esercizio, di cui al precedente art. 2, a chiunque sia stato condannato per violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo unico punibili con multa dal doppio al decuplo della imposta.

Art. 66.

(Art. 30 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1934, n. 231).

Ripartizione delle multe e delle ammende.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Il provento della confisca dei macchinari, delle materie prime e dei prodotti sequestrati è devoluto allo Erario.

Art. 67.

(Art. 28, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

Competenza per la cognizione dei reati.

Per la cognizione dei reati previsti dal presente testo unico e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, numero 4.

Art. 68.

(Art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

Documenti per la vendita degli oli commestibili.

Le fatture, le note e gli altri documenti emessi in relazione alla vendita degli oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili devono portare l'indicazione che l'olio ha i requisiti previsti dall'art. 18 del presente testo unico.

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

TABELLA A

Rese in kg. di olio greggio per 100 kg. di semi oleosi importati dall'estero

SEMI OLEOSI di	Provenienza	Estrazione di olio con solvente kg.	Estrazione di olio a pressione kg.
Arachide senza guscio	India	46	44
	Cina	42	40
	S. U.	42	40
Canapa	diversa	28	25
Cardo	diversa	28	25
Colza	Cina	39	36
	Eritrea	33	30
	Canadà	27	24
	India	40	37
Cotone con linter	diversa	15	11
Cotone delinterato	diversa	19	15
Girasole con guscio	diversa	27	24
Girasole senza guscio	diversa	43	41
Lino	America	36	33
	India	38	35
	Africa e Medio Oriente	33	30
	Turchia	36	33
Neuk	Africa	36	33
	India	35	32
Papavero bianco	diversa	40	37
Papavero azzurro	diversa	38	35
Ricino	Etiopia	46	44
	A.O.B. - Iran	45	43
	Giava, India, Congo Belga, Brasile	44	42
Senape	Cina	38	35
	altre provenienze	33	30
Sesamo nero	Siam o Cina	46	44
Sesamo bianco e/o giallo	Cina	48	46
	Africa e Medio Oriente	45	43
Soja	S. U.	17	13
	Cina	16	12
Tabacco	diversa	26	23
Vinaccioli	diversa	13	9

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

TABELLA *B*

Rese in kg. di olio greggio per 100 kg. di semi oleosi nazionali

SEMI OLEOSI di	Estrazione di olio	
	con solventi kg.	a pressione kg.
Arachide senza guscio	42	40
Canapa	28	25
Colza	37	34
Cotone con linter	13	9
Cotone delinterato	17	13
Girasole con guscio	25	22
Girasole senza guscio	41	39
Lino	34	31
Ricino	45	43
Senape	30	27
Sesamo	44	42
Soja	16	12
Tabacco	28	25
Vinaccioli	13	9
Germi di mais	12	8
Germi di riso	12	8
Pomodoro	22	18
Noci	55	53
Mandorle	50	48
Nocciole	55	53
Zucca	35	32
Camelina	30	27

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954.

Approvazione della Convenzione per il mantenimento della Scuola di ostetricia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 gennaio 1931, n. 104, con il quale fu istituita la Scuola di ostetricia di Udine a totale carico di quel Brefotrofio provinciale, in virtù di una Convenzione redatta in data 3 gennaio 1931 tra l'Amministrazione del brefotrofio stesso e l'allora Ministero dell'educazione nazionale, valevole per un quinquennio e tacitamente prorogabile di quinquennio in quinquennio;

Considerato che dal 1° gennaio 1944 la Convenzione di cui sopra, di fatto ha cessato di aver vigore essendo intervenuta una nuova Convenzione stipulata in data 18 ottobre 1943 tra il commissario della Scuola di ostetricia di Udine e il presidente in carica di quell'Ospedale civile, in base alla quale l'Ospedale, sostituendosi all'Istituto provinciale per la maternità e l'infanzia (già brefotrofio provinciale) ha assunto a suo carico, dal 1° gennaio 1944, l'onere del mantenimento della Scuola di ostetricia;

Considerato, altresì, che la nuova Convenzione di cui sopra non ha potuto essere approvata, a norma di legge, per il susseguirsi dei noti eventi politici e militari ma di fatto è stata operante, per cui rendesi necessario nell'interesse della Scuola di ostetricia e dei terzi interessati la convalida di tutta la gestione effettuata dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1947, in virtù di tale accordo intercorso tra le parti interessate con l'assenso del Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di approvare la nuova Convenzione stipulata in data 12 gennaio 1953 tra il commissario della Scuola di ostetricia e l'Ospedale civile di quella città per il mantenimento della Scuola stessa;

Visti l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento delle Scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice e l'art. 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1630, che approva il regolamento delle Scuole di ostetricia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro, col Ministro per l'interno e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' resa valida a tutti gli effetti la Convenzione stipulata in data 18 ottobre 1943 tra il commissario della Scuola di ostetricia di Udine ed il presidente in carica dell'Ospedale civile di quella città per il mantenimento della Scuola predetta.

Art. 2.

Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il direttore della Scuola è equiparato, agli effetti economici, al personale statale di ruolo del grado 8°, gruppo *A*.

Al personale assistente assunto per incarico compete un compenso in misura non eccedente l'importo del trattamento economico stabilito per il personale non di ruolo dello Stato di prima categoria.

All'ostetrica maestra incaricata, compete un compenso in misura non eccedente l'importo del trattamento economico iniziale stabilito per il personale tecnico di ruolo statale delle Università e degli Istituti universitari.

Art. 3.

E' approvata e resa esecutiva, limitatamente al periodo di normale validità in essa indicato, l'annessa Convenzione stipulata in Udine il 12 gennaio 1953 tra il commissario della Scuola di ostetricia di Udine e l'Amministrazione di quell'ospedale civile, che si assume l'onere del mantenimento della Scuola.

Nessun onere, deriverà, pertanto, dalla predetta Convenzione a carico dello Stato.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

MARTINO — GAVA — SCELBA — TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954
Registro n. 51 Pubblica istruzione, foglio n. 231

Convenzione col Ministero dell'educazione nazionale per il mantenimento della Scuola di ostetricia di Udine presso il reparto ostetrico-ginecologico e della maternità.

L'anno millenovecentoquarantatre, in questo giorno diciotto del mese di ottobre fra il commissario straordinario del Ministero della educazione nazionale per la Scuola di ostetricia di Udine gen. medico dott. Primo Zanuttini e il presidente in carica degli Istituti ospedalieri civili di Udine, dott. ingegnere Fabio Someda, con l'assistenza del dott. Fassetta direttore amministrativo, segretario generale degli Istituti stessi, viene stipulato e convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione dell'ospedale civile di Udine, sostituendosi all'Amministrazione dell'istituto provinciale per la maternità e l'infanzia, a fare tempo dal 1° gennaio 1944, assume a suo carico oneri e spese relative e conseguenti al proposito di mantenere in regolare funzionamento la Scuola autonoma di ostetricia costituita in Udine presso il reparto ostetrico-ginecologico e della maternità.

In particolare:

a) mette a disposizione della Scuola la sede dello stabile che accoglie il reparto di ostetricia e ginecologia e della maternità divenuto a tutti gli effetti reparto ospedaliero rientrante nel novero delle attività assistenziali dell'Ospedale civile di Udine;

b) mette a disposizione della Scuola l'attrezzatura tecnica e scientifica del sopra detto reparto;

c) mette a disposizione della Scuola, per quanto necessario agli studi pratici determinati dal regolamento per le Scuole di ostetricia, i reparti ospedalieri che ne offrono particolare ragione;

d) provvede a devolvere annualmente alla Scuola la somma occorrente onde integrarne il bilancio allo scopo di effettuare il pagamento degli assegni al personale sanitario, di corrispondere il vitto e l'alloggio a congruo numero di allieve interne da adibirsi al servizio del reparto, nonchè una somma opportunamente calcolata al fine di provvedere alla dotazione occorrente per l'esercizio ordinario della Scuola stessa.

Qualora si rendessero necessari provvedimenti finanziari di carattere straordinario, essi dovranno essere opportunamente segnalati dal direttore della Scuola all'Amministrazione dell'ospedale per gli incombenti di sua competenza.

Le tasse scolastiche, a norma del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento delle Scuole di ostetricia, vanno devolute al bilancio della Scuola.

Art. 2.

Il funzionamento della Scuola di ostetricia autonoma viene disciplinato dalla norma regolamentare approvata con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

Potranno tuttavia essere emanate disposizioni integrative di detta norma per quanto riguarda la particolarità del funzionamento della Scuola in seno al reparto ostetrico-ginecologico e della maternità, atteso che lo stesso reparto e la connessa parte assistenziale s'intenderanno disciplinati dall'ordinamento generale approvato con regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, e, in particolare, dall'ordinamento interno dei servizi dell'Ospedale civile di Udine e dai regolamenti interni per il personale dell'Ospedale medesimo.

Art. 3.

L'organico della Scuola è così composto:

Professore-direttore, stipendio iniziale	L. 14.000
Aiuto, stipendio iniziale	» 9.000
Assistente, stipendio iniziale	» 7.000
Ostetrica maestra, stipendio iniziale	» 5.000
Totale	L. 35.000

All'aiuto e all'assistente sarà concesso l'alloggio personale presso il reparto e all'ostetrica maestra anche il vitto gratuito.

Sullo stipendio base al preindicato personale corrisposto, si matureranno quattro aumenti triennali del decimo.

Gli emolumenti sono soggetti agli aumenti e alle riduzioni previsti per gli impiegati dello Stato.

Art. 4.

Il personale sanitario addetto alla Scuola che dovrà dare ad un tempo la propria attività per assicurare il funzionamento del reparto ospedaliero di ostetricia e ginecologia e della maternità, oltre agli assegni di cui all'art. 3, godrà della partecipazione ai proventi in conseguenza dell'accoglimento di paganti del proprio, nelle misure previste dal regolamento tariffario per le prestazioni medico-chirurgiche, specialistiche e di gabinetto, in vigore nell'Ospedale civile di Udine.

Le partecipazioni saranno liquidate dall'Amministrazione dell'ospedale.

Spetteranno pure ai sanitari i compensi previsti dalle speciali disposizioni che ne regolano la devoluzione da parte degli enti mutualistici e assicurativi.

Art. 5.

L'Amministrazione dell'ospedale concederà il vitto e l'alloggio gratuiti a non più di sedici allieve (interne), il cui numero potrà variare in diminuzione a seconda delle esigenze del servizio, con l'obbligo, da parte loro, di disimpegnare tutti i servizi relativi alla infermeria del reparto, in obbedienza alle disposizioni che saranno impartite dal direttore della Scuola.

L'ammissione a detto beneficio sarà fatto su designazione del direttore, in base al merito ed alle condizioni economiche, nonchè alle qualità fisiche e morali delle allieve.

Il direttore potrà sospendere temporaneamente o definitivamente l'assegnazione di tale beneficio per ragioni morali e disciplinari.

Alle altre allieve che ne facessero richiesta, potranno essere concessi il vitto e l'alloggio presso il reparto, verso pagamento del corrispondente costo.

Alle stesse condizioni potranno essere accolte anche le ostetriche che compiano i corsi di perfezionamento, come pure le allieve che fanno i prescritti corsi di internamento.

Il numero di coloro che potranno essere ammesse sarà limitato ai posti disponibili e dentro i limiti consentiti dalla capienza igienica dei locali da adibirsi ad alloggio.

Art. 6.

L'Amministrazione ospedaliera, quale sovvenzionatrice della Scuola di ostetricia, ha il diritto di essere rappresentata nel Consiglio di amministrazione della scuola, a termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e art. 3 del regolamento per le Scuole di ostetricia.

Art. 7.

La presente Convenzione avrà la durata di anni dieci a partire dal giorno 1° gennaio 1944 e potrà essere rinnovata tacitamente per uguale periodo in mancanza di formale preavviso da una delle parti da darsi almeno un anno prima della scadenza.

Art. 8.

Qualora la Scuola venisse a cessare, al personale di ruolo è data facoltà di scegliere fra il percepimento di una indennità

di licenziamento nella misura prevista per il personale non di ruolo e il passaggio nell'organico dell'Ospedale col trattamento economico e di carriera previsto dal suo regolamento per il personale sanitario.

Art. 9.

Qualora si verificasse la soppressione della Scuola i materiali didattico-scientifici, passeranno in proprietà dell'Ospedale quando la Scuola non venisse assunta da altro ente. In questo caso detti materiali seguirebbero le sorti della Scuola.

Art. 10.

Nelle spese per assicurare il funzionamento della Scuola di ostetricia di cui all'art. 1, punto *d*), potranno essere fatti concorrere altri enti.

In tale caso ne andrà sollevato di corrispondente onere l'Ospedale, mentre ad essi sarà riservata la rappresentanza in seno al Consiglio di ammministrazione della scuola a mente dell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

Art. 11.

Le spese della presente convenzione e della relativa registrazione andranno a carico dello Stato perchè la stipulazione è fatta nello interesse suo.

Il commissario della Scuola di ostetricia
dott. PRIMO ZANUTTINI

Il presidente dell'Ospedale civile di Udine
dott. ing. FABIO SOMEDA

N. 934 di Rep.

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Convenzione per il mantenimento della Scuola autonoma di ostetricia

L'anno millenovecentocinquantatre, addì dodici del mese di gennaio, fra la Scuola autonoma di ostetricia di Udine, rappresentata dal suo commissario, gen. medico dott. Primo Zanuttini e l'Ospedale civile di Udine rappresentato dal suo presidente avv. Carlo Piussi, a tal fine delegato dal Consiglio di amministrazione dell'ospedale stesso, come da deliberazione 4 agosto 1952, n. 15897/374, approvata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, con provvedimento 7 ottobre 1952, n. 50764/377/II O.P., viene stipulata la seguente Convenzione per il mantenimento della Scuola autonoma di ostetricia di Udine, presso il reparto ostetrico-ginecologico dello Ospedale civile di Udine.

Art. 1.

L'Amministrazione dell'ospedale civile di Udine assume la spesa per il mantenimento ed il funzionamento della Scuola autonoma di ostetricia di Udine, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e per gli assegni al personale occorrente.

Il materiale ed i servizi relativi all'insegnamento, nonchè i locali vengono forniti dall'Ospedale civile di Udine. In particolare l'Ospedale:

a) mette a disposizione della Scuola la sede dello stabile che accoglie la Divisione di ostetricia ginecologia e maternità, divenuta, a tutti gli effetti reparto ospedaliero, con numero di letti non inferiore a 40;

b) mette a disposizione della Scuola l'attrezzatura tecnica e scientifica del sopra detto reparto;

c) mette a disposizione della Scuola, per quanto necessario agli studi pratici determinati dal regolamento per la Scuola di ostetricia, gli altri reparti ospedalieri che ne offrano particolare ragione;

d) provvede a devolvere annualmente alla Scuola la somma occorrente alla integrazione del bilancio allo scopo di assicurare il pagamento degli assegni al personale e l'esercizio ordinario della Scuola; qualora si rendessero necessari provvedimenti finanziari di carattere straordinario, essi dovranno essere opportunamente segnalati dal direttore della Scuola all'Amministrazione dell'ospedale per gli incombenti di sua competenza;

e) accorda il vitto e l'alloggio a un determinato numero di allieve interne, da adibirsi al servizio del reparto.

Art. 2.

Il ruolo organico ed il trattamento economico e le qualifiche del personale della Scuola sono determinati dalla tabella *A* annessa alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso la Scuola autonoma di ostetricia di Udine, alla data del 31 dicembre 1947, verrà conservato nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi attualmente, in applicazione della Convenzione 18 ottobre 1943 e cioè quale personale incaricato. Tale situazione giuridica cesserà alla data in cui saranno coperti i posti di ruolo, di cui alla tabella organica annessa alla presente convenzione, mediante i concorsi da indirsi secondo le norme previste dal combinato disposto degli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e degli articoli 16 e 17 del regolamento delle Scuole di ostetricia approvato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

Al personale incaricato, che eventualmente sia trattenuto in servizio dopo la copertura dei posti di ruolo, sarà corrisposto un compenso: per gli assistenti, in misura non eccedente l'importo del trattamento economico stabilito per il personale non di ruolo dello Stato di 1ª categoria e per la ostetrica maestra, in misura non eccedente l'importo del trattamento economico iniziale stabilito per il personale tecnico di ruolo statale delle Università e degli Istituti superiori.

Art. 4.

L'amministrazione e il funzionamento della Scuola, nonchè lo stato giuridico del personale sono, rispettivamente, regolati dalle disposizioni contenute nel regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630 e nel regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

Art. 5.

L'Amministrazione ospedaliera, quale sovvenzionatrice della Scuola di ostetricia, ha diritto di essere rappresentata nel Consiglio di amministrazione della scuola a termine dell'articolo 5 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e art. 3 del regolamento delle Scuole di ostetricia, approvato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di dieci anni, con effetto dal 1° gennaio 1948 ed è rinnovabile tacitamente per uguale periodo, in mancanza di regolare disdetta di una delle parti contraenti, da farsi almeno un anno prima della scadenza ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

Art. 7.

Qualora la Scuola venisse a cessare, è data facoltà al personale di scegliere fra il percepimento di una indennità di licenziamento nella misura prevista per il personale non di ruolo statale e il passaggio nell'organico dell'Ospedale civile con il trattamento economico e di carriera previsto dal suo regolamento per il personale sanitario.

Il passaggio del personale di ruolo della Scuola nell'organico dell'Ospedale è subordinato alla condizione che sussista, da parte dell'Ospedale, la necessità della congrua utilizzazione del personale da acquisire e, comunque, verrà disciplinato con le norme e le modalità da stabilire nel provvedimento di cessazione della Scuola, da emanarsi di concerto fra il Ministero del tesoro e il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Qualora si verificasse la soppressione della Scuola, i materiali didattico-scientifici, passeranno in proprietà dell'Ospedale quando la Scuola non venisse assunta da altro ente. In questo caso detti materiali seguirebbero le sorti della Scuola.

Art. 9.

Nelle spese per assicurare il funzionamento della Scuola di ostetricia di cui all'art. 1, lettera *d*), potranno concorrere altri enti.

In tal caso andrà sollevato di corrispondente onere l'Ospedale, mentre detti enti avranno diritto alla rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione della scuola, a mente dell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

La partecipazione di altri enti al mantenimento della Scuola, sarà subordinato al parere favorevole dei Ministri cui spetta, a norma delle vigenti disposizioni, l'approvazione della presente Convenzione.

Il commissario straordinario della Scuola autonoma di ostetricia di Udine
gen. dott. PRIMO ZANUTTINI

Il presidente dell'Ospedale civile di Udine
CARLO PIUSSI

TABELLA A

Tabella organica del personale della Scuola autonoma di ostetricia di Udine

N. dei posti	QUALIFICA	Parificazione gerarchica	Stipendio lordo	1° aumento	2° aumento	3° aumento	4° aumento	Anni richiesti per ciascun aumento
1	Professore-direttore	Grado 8°, gruppo *A*	230.000	235.000	240.000	—	—	4
1	Aiuto	Grado 10°, gruppo *A*	175.000	180.000	185.000	190.000	—	3, 3, 4
1	Assistente	Grado 11°, gruppo *A*	150.000	154.000	158.000	164.000	—	2, 2, 2
1	Maestra ostetrica	Personale tecnico universitario (levatrice)	116.000	119.000	123.000	128.000	132.000	4

(59)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 7 alla stazione ferroviaria di Terracina, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1951, n. 16/*B*, con la quale la Deputazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 7 alla stazione ferroviaria di Terracina;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'11 maggio 1954, n. 994;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla statale n. 7 alla stazione ferroviaria di Terracina, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 272

(35)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Silla-Monte San Giacomo alla provinciale per Sassano, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° settembre 1950, n. 973, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Silla-Monte San Giacomo alla provinciale per Sassano;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 25 maggio 1954, n. 1144;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla provinciale Silla-Monte San Giacomo alla provinciale per Sassano, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1954
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 200

(34)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1954.

Revoca del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 14 maggio 1947 concernente la nomina del commissario liquidatore della Compagnia portuale di Massaua e sezione di Assab.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto in data 14 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 12 agosto 1947, con il quale il colonnello di porto sig. Alfredo Condò venne nominato commissario liquidatore della Compagnia portuale di Massaua e sezione di Assab;

Considerato che il predetto commissario non ha potuto assolvere il suo incarico, trovandosi la consistenza patrimoniale della cennata Compagnia in Eritrea;

Considerato d'altra parte che con decreto del Tribunale civile e penale di Asmara in data 5 maggio 1948 è stato nominato un liquidatore locale nella persona del rag. Ugo D'Amico, che sta provvedendo in conformità al compito affidatogli;

Decreta:

E' revocato il decreto del Ministero dell'Africa Italiana in data 14 maggio 1947, col quale il colonnello di porto sig. Alfredo Condò venne nominato commissario liquidatore della Compagnia portuale di Massaua e sezione di Assab.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LUCIFREDI

(22)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1954.

Sostituzione del presidente in seno al Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 18 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile stesso anno, n. 92, relativo alla costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la nomina del dott. Manlio Masi a presidente del Consiglio suddetto;

Poichè per l'avvenuto decesso del dott. Manlio Masi occorre provvedere alla sostituzione del presidente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 328, concernente la nomina del prof. dott. Mario Mazzantini a presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Il prof. dott. Mario Mazzantini è nominato presidente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1954

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1954
Registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 333. — SCIACCA

(46)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1954.

Sostituzione di alcuni componenti la Commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, concernente la istituzione di una Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, recante modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349;

Visti i propri decreti 7 marzo 1947, 5 novembre 1948, 20 maggio 1949, 21 novembre 1949, 11 aprile 1950, 8 agosto 1950, 16 febbraio 1953 e 12 gennaio 1954, con i quali è stato provveduto alla nomina degli attuali componenti della Commissione consultiva;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dei componenti che, per vari motivi, non possono partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Commissione consultiva per le assicurazioni private in sostituzione dei precedenti titolari delle rispettive cariche:

a) *Quali membri effettivi*:

il dott. Franco Marinone, direttore generale del Commercio, reggente l'Ispettorato delle assicurazioni, in sostituzione del dott. Carlo Gra;

il dott. Carmelo Di Stefano, in rappresentanza del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Tommaso Ventura;

il sig. Stefano Bausone, in rappresentanza degli agenti di assicurazione, in sostituzione del sig. Luigi Faccioli;

b) *Quali membri supplenti*:

il dott. Vincenzo Colaci, in rappresentanza del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Luigi Amerigo;

il rag. Giulio Capocaccia, in rappresentanza degli agenti di assicurazione, in sostituzione del dott. Giovanni Vocature.

Roma, addì 29 dicembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(45)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino, in comune di Diamante (Cosenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 5 agosto 1954, n. 475, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di una zona di terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino, in comune di Diamante (Cosenza), non censita nel catasto (ricadente però nel foglio 11 del catasto dello stesso Comune e contigua alla particella 112) della superficie di mq. 1140 ed indicata nella planimetria 22 dicembre 1952 in scala 1:500 dell'Ufficio del genio civile di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(6061)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino, in comune di Maierà (Cosenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 5 agosto 1954, n. 457, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino, in comune di Maierà (Cosenza), non censita nel catasto (ricadente però nella zona riportata al foglio 17 del catasto del comune di Diamante e precisamente contiguo alla particella 452) della superficie di mq. 637,50 ed indicata nella planimetria 5 gennaio 1953 in scala 1:500 dell'Ufficio del genio civile di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(6062)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale lungo la sponda destra del colatore Rifiutino, in comune di Piacenza.

Con decreto del 5 agosto 1954, n. 2955, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un terreno demaniale lungo la sponda destra del colatore Rifiutino, in comune di Piacenza, distinto nel catasto dello stesso Comune al foglio 39, mappale 205, della superficie di mq. 9 ed indicato nell'estratto catastale 20 gennaio 1953 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Piacenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(6066)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Longo Giuseppe di Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 21 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Colucci Simone fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 22 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Gonnelli Bruno di Igino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2093 — Data: 21 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Banfi Angela in Bertelli di Aristide — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 26 maggio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Corbellini Annita fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 414/6 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro di Perugia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 416 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro di Perugia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 5 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Nardini Ezio fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 490 — Data: 20 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Dondolini Benvenuto di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326 — Data: 14 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Boddi Orlando di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 18.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data: 14 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Boddi Orlando di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 452.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 328 — Data: 14 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Boddi Orlando di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 322.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 435 — Data: 17 agosto 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Lattuada Vincenzo fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 13.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 7 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione: Centanni Ubaldo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 577 — Data: 26 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Giandebiaggi Tranquillo di Lino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 356 — Data: 12 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Granata Ada fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6384 — Data: 17 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bollavini Chiara di Speri — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % (1946) — Capitale L. 204.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 dicembre 1954

Il direttore generale: DI CRISTINA

(6169)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 gennaio 1955

		Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di	Bologna	624,75	646,50
»	Firenze	624,90	642 —
»	Genova	624,83	646,50
»	Milano	624,85	646,25
»	Napoli	624,85	646 —
»	Palermo	624,82	646,55
»	Roma	624,85	646,625
»	Torino	624,90	642 —
»	Trieste	624,83	—
»	Venezia	624,82	646,15

Media dei titoli del 7 gennaio 1955

Rendita 3,50 % 1906	64,025
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5 % 1936	92,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	97,125
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	96,525
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	96,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 gennaio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. . . Lit. 624,85
1 dollaro canadese . . . . » 646,44

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Caucia Mario fu Vincenzo, già esercente in Valenza Po, via Lega Lombarda n. 3.
Tali marchi recavano il n. 536-AL.

(6167)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Modalità e programmi relativi agli esami di concorso per l'assunzione dei medici anestesisti presso gli ospedali

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 653, sulla istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali;

Visto l'art. 3 della legge medesima che demanda all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica la determinazione delle modalità e dei programmi relativi agli esami di concorso per l'assunzione dei medici anestesisti presso gli ospedali;

Decreta:

Gli esami di concorso a posti di primario e di aiuto anestesista comprendono le seguenti prove:

1) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di fisiopatologia attinenti alla specialità, proposti dalla Commissione;

2) esame clinico di uno o due infermi con dissertazione scritta sulle eventuali alterazioni funzionali ed organiche esistenti, sulle ricerche cliniche e di laboratorio da eseguire, con le relative conclusioni sul tipo di anestesia da applicare;

3) prova pratica di medicina operatoria, da eseguirsi alla presenza della Commissione, relativa ad operazioni e manualità attinenti alla specialità. (Allacciatura dei vasi più importanti, preparazione di un vaso per trasfusione, puntura del cuore, intubazione endotracheale e bronchiale, tracheotomia, ecc.);

4) esame orale di coltura anestesiologica. (Premedicazione, stadi dell'anestesia, strumenti ed apparecchi per anestesia. Tipi di anestesia: per inalazioni, per via endovenosa, per via rettale. Agenti anestetici e loro proprietà chimiche e farmacologiche. Anestesia per intubazione endotracheale e bronchiale. Sostanze paralizzanti e rilassanti: curaro e curaro-simili. Anestesie periferiche: locale, tronculare, spinale e simili. Reanimazione e analoghi interventi).

Per il concorso a posti di assistente anestesista le prove d'esame sono limitate allo svolgimento del tema scritto e all'esame clinico di uno o due infermi con le stesse modalità previste per il concorso a primario e ad aiuto anestesista.

Roma, addì 22 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(70)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 3 agosto 1950, per l'iscrizione nelle graduatorie di ruolo speciale transitorio degli insegnanti tecnico-pratici e del restante personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione media tecnica e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1951, con il quale sono state apportate variazioni alla tabella *A* annessa al citato decreto Ministeriale 24 giugno 1950, e sono stati riaperti i termini per l'iscrizione nelle graduatorie relative a tali variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti reperiti per detto personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, n. 571, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 5 agosto 1954, concernente modificazioni al prospetto *A*, allegato al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 6 luglio 1954, che detta norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella *A* prospetto *A* annessa al decreto Ministeriale 24 giugno 1950, sono apportate le seguenti variazioni:

SEDE	Posti assegnati	Posti da assegnare	posti da sopprimere	TOTALE
Istituti tecnici industriali				
Belluno	1	—	1	—
Milano « Molinari »	1	—	1	—
Pisa	1	—	1	—
Torino « Tessili »	1	—	1	—
Venezia	1	—	1	—
Istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile				
Genova « Tortelli »	—	1	—	1
Milano « Moreschi »	—	1	—	1
Napoli « Diaz »	—	2	—	2
Padova « Calvi »	—	1	—	1

Art. 2.

Ai concorsi relativi ai posti di cui al precedente articolo sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici in servizio presso i rispettivi istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile che alla data del 17 settembre 1948, si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto Ministeriale 24 giugno 1950.

Art. 3.

La domanda di ammissione in carta legale da L. 100 dovrà essere presentata al preside dell'istituto presso il quale ciascun aspirante prestava servizio alla sopradetta data del 17 settembre 1948, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda ogni aspirante deve dichiarare: la data e il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione nelle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate, l'eventuale titolo di studio, la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e l'eventuale appartenenza ad una delle categorie particolari di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 24 giugno 1950.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; sarà altresì sufficiente il visto del capo di istituto presso cui si presta servizio.

Alla domanda dovranno essere uniti i certificati del servizio scolastico prestato e, per coloro che non posseggono il prescritto titolo di studio, la dichiarazione di cui al penultimo comma dell'art. 2 dello stesso decreto Ministeriale 24 giugno 1950.

I documenti di cui sopra dovranno essere redatti in carta legale da L. 100 e debitamente legalizzati.

Art. 4.

I capi d'istituto interessati, compileranno le graduatorie in base ai criteri stabiliti dall'art. 13 del decreto Ministeriale 24 giugno 1950 e ne cureranno quindi l'inoltro al Ministero della pubblica istruzione, Servizio ruoli speciali transitori, piazza Cairoli, 3, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

Per quanto altro eventualmente occorra per l'esecuzione del presente decreto che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, valgono le norme di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, nonchè al ripetuto decreto Ministeriale 24 giugno 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1954

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954
Registro n. 52 Pubblica istruzione, foglio n. 173

(69)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria - Stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 19 luglio 1954, con la quale il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara ha espresso la necessità di provvedere alla copertura, mediante concorso, del posto di direttore della Stazione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *C* annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, secondo comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero, Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VI, la domanda su carta da bollo da L. 200 debitamente sottoscritta e corredata dai titoli di merito e dalle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 4.

E' fatto obbligo agli aspiranti al concorso di dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio da cui dipendono.

Alla domanda deve essere allegata la fotografia del candidato, debitamente autenticata e legalizzata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli di merito oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i titoli stessi siano stati presentati in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettati, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, potranno essere prodotti separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della domanda stessa.

Non è consentito di fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1954
Registro n. 21 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 7. — PALADINI

(58)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a trentatre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico di gruppo A, dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e, con modificazioni, il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1953, n. 3088, registrato alla Corte dei conti addì 19 agosto 1953, registro n. 2, foglio n. 256, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a trentatre posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°), nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1954, n. 2582, registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1954, registro n. 1, foglio n. 150, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1954, n. 9053, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1954, registro n. 4, foglio n. 160, con il quale è stata variata la composizione della detta Commissione;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso a trentatre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.), indetto col decreto Ministeriale 3 aprile 1953, n. 3088, citato nelle premesse:

1. De Juliis Michele di Giuseppe . . . punti 17,000
2. Galliani Tullo fu Biagio . . . . » 16,875
3. D'Antonio Vincenzo di Camillo . . . » 16,591
4. D'Antonio Pietro di Raffaele . . . » 16,516
5. Mastrangelo Raffaele di Diodato . . » 16,500
6. Regina Michelangelo di Antonio . . . » 16,233
7. Cerutti Fausto di Ginesio . . . . » 15,991
8. Macori Medardo di Luigi . . . . » 15,783
9. Martinengo Giovanni di Giuseppe . . » 15,541
10. Volpe Vincenzo di Giovanni . . . » 15,325
11. Scaramuzzi Giuseppe di Donato . . » 15,000
12. D'Antonio Gerardo di Camillo . . . » 14,950
13. D'Amore Giuseppe di Manlio . . . » 14,491
14. Vinci Giorgio di Guido . . . . . » 14,475
15. Lopes Felice di Giuseppe . . . . » 14,416
16. Giandolfo Giovanni di Alessandro . . » 14,350
17. De Marchis Tullio di Domenico . . » 13,975
18. Molisso Giovanni fu Antonio . . . » 13,583

Art. 2.

I predetti sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi.

Roma, addì 27 novembre 1954

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1954
Registro n. 4, *foglio n.* 368. — IZZI

(68)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso a un posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 7809 Div. 3/1 del 21 marzo 1954, con la quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami a un posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Iodice dott. Gabriele . . . . . punti 204,50 su 250
2. Vesce dott. Cesare . . . . . » 192 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della prefettura e della provincia di Benevento.

Benevento, addì 13 dicembre 1954

Il prefetto: LOZZI

(6191)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.